

Regolamento della Conferenza Nazionale dei Delegati per le Disabilità delle Università Italiane (CNUDD).

(approvato a Roma, 20 gennaio 2012)

Art. 1

E' costituita la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per le Disabilità denominata successivamente CNUDD. La sede è in Roma presso la CRUI.

Art. 2

La CNUDD, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Magna Charta dell'Università, svolge attività di promozione, coordinamento, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli atenei, in merito alle problematiche degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 3

Sono componenti della CNUDD i delegati alla Disabilità nominati con decreto dai Magnifici Rettori delle Università afferenti alla CRUI, in ottemperanza alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 4

Sono organi della CNUDD:

- l'Assemblea;
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo

Art. 5 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea è costituita da tutti i membri della CNUDD e deve essere convocata, di norma, in via ordinaria almeno due volte l'anno. In via straordinaria, qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 20% di delegati o in casi di straordinaria urgenza.

L'assemblea è convocata con avviso inviato agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data fissata e pubblicato sul sito della CNUDD .

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati in prima convocazione e con la presenza del 30% dei delegati in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel calcolo del numero legale vengono considerati presenti i Delegati che abbiano giustificato per iscritto la loro impossibilità a partecipare all'assemblea.

Qualora siano impossibilitati a intervenire di persona, i Delegati possono farsi rappresentare da un docente del proprio Ateneo, tramite delega del Rettore.

Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare le linee programmatiche della CNUDD
- approvare le eventuali modifiche al regolamento
- eleggere il consiglio direttivo
- redigere ogni due anni un consuntivo finanziario relativamente ai finanziamenti stanziati dagli Atenei nel settore della disabilità.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, i funzionari o gli operatori dei servizi disabilità degli Atenei.

Art.6. (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dalla Assemblea appositamente convocata e presieduta dal decano.

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti i delegati. L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto. Ogni Delegato può esprimere fino a cinque preferenze. A parità di voti, prevale il docente più anziano nel ruolo di Delegato del Rettore.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal docente del Consiglio Direttivo più giovane nel ruolo di Delegato del Rettore, che ha il compito di redigere un sintetico verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso.

Se due componenti del Consiglio Direttivo decadono o si dimettono dal ruolo di Delegato, subentrano nel Consiglio stesso il primo e il secondo dei non eletti; qualora invece si verificasse la vacanza contemporanea di tre posti, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti, che durano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si coordina e si riunisce su iniziativa del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- elaborare e proporre le linee programmatiche della CNUDD
- proporre le eventuali modifiche al regolamento
- eseguire le deliberazioni assunte dalla Assemblea
- fissare le date e gli ordini del giorno delle Assemblee
- nominare, qualora necessario, commissioni composte anche da delegati non facenti parte del Consiglio Direttivo
- eleggere al proprio interno il Presidente.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente convoca e dirige l'Assemblea e ha la rappresentanza della CNUDD nei confronti degli organismi istituzionali.

Il componente del Consiglio Direttivo più anziano nel ruolo di Delegato del Rettore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.